

STATUTO
dell'Associazione Surgentes

Art 1-Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli art.32 (Organizzazioni di volontariato) e segg. del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), l'associazione denominata "Surgentes", d'ora innanzi "Associazione", nella forma giuridica di associazione priva di personalità giuridica che si riserva di acquisire, sussistendone le condizioni previste dal CTS, con delibera di assemblea ordinaria.
2. La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" in forma abbreviata "ODV" sarà assunta a seguito e in costanza d'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (d'ora innanzi "RUNTS"). Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione assumerà la denominazione "Surgentes Organizzazione di volontariato", in forma abbreviata "Surgentes ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS secondo la normativa vigente. L'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione al RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha la sua sede nazionale in Quartu Sant'Elena (CA), Via Irlanda 50. Il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.
 2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
 3. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
 4. Tutte le attività dell'Associazione Surgentes, in carenza di esplicite indicazioni, sono svolte dalla Sede nazionale e programmate e dirette dal Consiglio Direttivo. Per gruppi di soci operanti in altri territori, allo scopo di favorire lo svolgimento di attività e progetti regionali, locali ed internazionali nonché una presenza associativa diffusa sul territorio, il Consiglio Direttivo può istituire con propria deliberazione delle Sedi territoriali operative e stabilirne l'afferenza alla Sede nazionale. Le Sedi territoriali sono costituite da gruppi di soci che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione in connessione con la struttura organizzativa e secondo un regolamento preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.
- L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 – Scopo

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2,3,4,9,18 e 118, comma 4 della Costituzione, persegue la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

2. Lo Statuto è uniformato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
3. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di mutualità e/o di erogazione gratuita di beni e servizi e/o di produzione o scambio di beni e servizi – nel rispetto della natura non commerciale dell'Associazione – e/o di azione volontaria.
4. L'Associazione opera nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione, e crede in un modello di sviluppo sostenibile, che pone in primo piano le persone e le comunità. Il suo scopo è svolgere e promuovere attività di assistenza ed aiuto allo sviluppo rivolte alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, per riuscire a migliorarne le condizioni di vita e soprattutto a soddisfarne i bisogni primari. Basandosi sulle necessità espresse dai beneficiari, Surgentes realizza progetti integrati in particolare nei settori idrico, igienico-sanitario, agro-pastorale ed energetico.
5. Per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, l'Associazione potrà collaborare con organismi specializzati anche in altri settori ed operare congiuntamente con enti, istituti, associazioni, società ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, aventi scopi simili a quelli di cui sopra.

Art.4 – Oggetto sociale

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi principalmente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b, art. 5, co. 1 CTS)

Questo tipo di prestazioni vengono erogate prevalentemente in Paesi svantaggiati economicamente, laddove non si abbia la possibilità di accedere ad un sistema sanitario pubblico. Per raggiungere i beneficiari vengono effettuate periodiche campagne di visite ambulatoriali in strutture locali e si fornisce supporto in loco ai pazienti per accedere a visite specialistiche ed avere a disposizione i farmaci per tutto il periodo previsto nel loro piano terapeutico;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, art. 5, co. 1 CTS).

In accordo con l'obiettivo di aiutare le persone che hanno necessità sia nel breve che nel lungo periodo, si realizzano percorsi di supporto individuale, in base allo stato di salute delle persone ed alle loro condizioni sociali ed economiche. Si realizzano, a tal fine, attività di formazione rivolte a personale locale per acquisire le migliori pratiche igienico sanitarie, si supportano le persone per avere accesso duraturo alle cure non garantite dal sistema pubblico, si facilita o garantisce l'accesso a specifici percorsi terapeutici e riabilitativi, compresi quelli necessari ad acquisire capacità atte a favorire l'indipendenza economica delle persone;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5, co. 1 CTS).

Nei Paesi oggetto degli interventi, si sviluppano o si facilita l'accesso a percorsi formativi che integrino l'istruzione di base e la formazione professionale che non vengano garantite dal sistema pubblico. Queste attività vengono indirizzate, principalmente, alle persone che per

stato sociale, economico e di salute hanno minori possibilità di accesso a questi percorsi, con particolare riguardo alle persone con disabilità.

Si portano inoltre avanti, anche nel territorio italiano, attività finalizzate ad aumentare la sensibilità verso le tematiche della cooperazione internazionale, del volontariato e di tutte le altre tematiche oggetto dell'attività dell'associazione;

- d) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e, art. 5, co. 1 CTS).**

Le attività di intervento sono riferibili principalmente alla risorsa acqua e sono finalizzate a fornire alle comunità locali risorse adeguate in termini di potabilità delle acque e diminuzione della distanza tra le fonti di approvvigionamento e le abitazioni. A queste si accompagnano attività formative sull'utilizzo sostenibile della risorsa idrica e sulle più idonee pratiche agricole e di difesa dei suoli. Si realizzano inoltre interventi finalizzati a soddisfare le necessità energetiche attraverso l'utilizzazione delle risorse rinnovabili. Si realizzano inoltre percorsi di formazione, sia nei paesi di intervento che nel territorio italiano, sulle tematiche dell'utilizzo sostenibile delle risorse e sulle migliori pratiche di salvaguardia ambientale;

- e) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5, co. 1 CTS).**

Prevalentemente in Italia, sono organizzati eventi culturali volti alla informazione e sensibilizzazione per far conoscere le difficili condizioni di vita che caratterizzano alcune aree del mondo e stimolare l'impegno concreto, nel tentativo di migliorare la qualità di vita delle persone che le abitano;

- f) **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n, art. 5, co. 1 CTS).**

Si realizzano progetti di cooperazione in regioni del mondo dove è più difficile reperire le professionalità necessarie a costi accessibili; i principali settori di intervento nei quali si articolano i progetti sono quelli idrico, igienico-sanitario, energetico, educativo e di sostegno alle disabilità;

- g) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r, art. 5, co. 1 CTS).**

Vengono condotte attività finalizzate all'accoglienza ed all'integrazione sociale sia nel settore socio culturale che nel supporto alla soddisfazione dei bisogni primari dei migranti. Si realizzano pertanto attività culturali ed educative finalizzate alla sensibilizzazione ai temi dell'integrazione e di supporto ai migranti in termini di istruzione, educazione civica ed alla cittadinanza. Si svolgono inoltre attività di supporto ai migranti per il soddisfacimento delle loro primarie necessità materiali;

- h) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u, art. 5, co. 1 CTS).**

Attività di supporto ai soggetti più deboli delle Comunità oggetto degli interventi di cooperazione finalizzate al soddisfacimento delle primarie necessità delle persone, quali accesso al cibo, alle cure mediche ed in generale supporto per vivere in condizioni di piena dignità. Si realizzano a tal fine attività quali la raccolta e distribuzione di generi alimentari, di

supporti medico-sanitari e qualsiasi altro bene possa essere necessario per la soddisfazione dei bisogni primari delle persone;

1) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. i, art. 5, co. 1 CTS).**

Vengono realizzati eventi culturali ed educativi nei quali, tramite anche il racconto delle esperienze di cooperazione realizzate dall'associazione, vengono promossi i principi della legalità, della cooperazione e della pace tra i popoli.

2. Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, le azioni concrete con riferimento alle attività di interesse generale indicate al comma precedente devono intendersi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e potrà concretizzarsi nello svolgimento di più attività connesse tra loro fra quelle elencate e di ulteriori attività necessarie e funzionali alla loro realizzazione.

3. L'azione di Sargentis si fonda sul rispetto e valorizzazione della cultura e dell'identità di ciascuna comunità, nonché sullo scambio culturale e l'integrazione tra popoli, etnie, confessioni ed estrazioni sociali. Ogni intervento verrà sviluppato con il pieno coinvolgimento dei beneficiari, sia in fase di identificazione che in fase di progettazione, realizzazione e valutazione finale.

4. I progetti, da realizzare con le tecnologie più appropriate e che siano pertanto semplici, ripetibili ed a costi accessibili, privilegeranno le tecniche autoctone per evitare dipendenza esterna dei beneficiari e verranno comunque affiancati da azioni educative e formative per il conseguimento dei massimi benefici dagli interventi realizzati.

5. Sargentis promuove attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, sia in ambito nazionale che internazionale, al fine di far conoscere le realtà disagiate caratterizzanti alcune aree del mondo e far prendere coscienza della necessità di impegnarsi per cercare di migliorare la qualità di vita delle persone che le abitano.

6. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

a) intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di fabbricati artigianali e industriali;

b) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni culturali, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale.

7. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra riportate e delle eventuali attività accessorie finalizzate al perseguimento degli scopi associativi, l'associazione potrà avvalersi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e delle persone che liberamente mettono a disposizione la loro opera e il loro tempo.

8. L'Associazione potrà svolgere attività connesse e accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. In via secondaria e strumentale, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Tali attività saranno individuate e regolate da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

9. L'Associazione potrà altresì svolgere, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale nel rispetto dei limiti imposti dal CTS e dalle norme applicabili.

10. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la partecipazione a bandi di gara pubblici e la stipula di apposite convenzioni, ai sensi della normativa vigente.

11. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche

commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie e ipotecarie, funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.

Art. 5- Soci

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, siano interessate a qualsiasi titolo alle attività promosse e dichiarino di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione e degli altri enti a cui l'Associazione aderirà, nonché la normativa applicabile.
2. Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'organizzazione ovvero delle norme del presente statuto e di ogni regolamento interno ovvero abbiano manifestato atteggiamenti e/o comportamenti in grado di arrecare pregiudizio all'immagine dell'organizzazione.
3. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Organizzazioni di Volontariato.
4. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
6. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
 - a) soci effettivi. Sono soci effettivi coloro che prestano la loro attività nell'ambito delle iniziative organizzate dall'Associazione;
 - b) soci onorari. Sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale qualità in virtù di particolari meriti.
7. I soci, sia effettivi che onorari, hanno tutti uguali diritti e doveri.

Art. 6- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e dagli altri enti a cui l'Associazione aderisce. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo che si pronuncia sull'istanza entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. L'aspirante aderente diventa associato a tutti gli effetti a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale valuta la richiesta secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
4. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione o altro organo a ciò preposto.
5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o tutore che

sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

8. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza, che opera in maniera automatica e viene deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa o eventuali quote contributive mensili o altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo;
- d) per esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

9. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera del Consiglio Direttivo o – nel caso sia stato presentato ricorso – a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

10. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso, la decadenza o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

11. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7– Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di partecipazione e voto nell'Assemblea su ogni materia attribuita dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione, per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa e, qualora maggiori di età e iscritti da almeno sei mesi nel libro soci dell'Associazione, possono essere eletti alle cariche sociali in accordo con le modalità previste nello Statuto. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

3. I soci inoltre hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio o rendiconto annuale, consultare, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, i verbali dell'Assemblea ed esaminare i libri sociali tramite richiesta da inoltrare al Presidente, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. I verbali del Consiglio Direttivo che contengano dati riservati potranno essere consultati, previa decisione motivata del Consiglio Direttivo, in copia estratta con le parti riservate oscurate.

L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e sono altresì tenuti all'osservanza degli Statuti e dei Regolamenti degli altri enti a cui l'Associazione aderisce;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo e le eventuali quote periodiche o contributi straordinari per la realizzazione di specifiche attività, il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 8- Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: se non consentito dalla legge, sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Sostenitori e amici di Surgentes

1. Sono "Sostenitori di Surgentes" tutte le persone, società, enti e organizzazioni che contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'Associazione mediante:
 - l'assunzione di costi ed oneri dell'Associazione stessa;
 - il versamento di contributi non inferiori alla quota associativa annuale.
2. Sono riconosciuti come "Amici di Surgentes" tutte le persone, società, enti e organizzazioni che, pur non essendo soci o sostenitori, operano per realizzare le finalità dell'Associazione o danno un contributo in denaro inferiore alla quota associativa.
3. Sia i "Sostenitori di Surgentes" che gli amici di Surgentes possono partecipare e intervenire all'Assemblea dei sia ordinaria che straordinaria senza diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10 – Organi associativi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario (eventuale) e il Tesoriere (eventuale);
 - d) l'Organo di controllo (se nominato);

2. Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale, non danno diritto ad alcun compenso, salvo diversa previsione di legge.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti dell'Associazione e/o degli enti a cui l'Associazione aderisce e siano iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno sei mesi.

Art. 11- L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, determina le linee di politica generale dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
2. Nelle assemblee possono partecipare ed hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario che avrà il compito di redigere il verbale della riunione. Le votazioni avvengono per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti e/o rappresentati per delega, possono avvenire a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto è compito del Presidente nominare due scrutatori tra i soci presenti. È compito del Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipazione all'Assemblea dei presenti.
5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica contenente l'ordine del giorno da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
8. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede associativa, nonché fuori dal territorio dello Stato italiano. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e l'eventuale bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dell'Associazione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) delibera sulla destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- k) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

10. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio su proposta del Consiglio Direttivo.

11. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, da due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto per esprimersi e deliberare sulle materie che esulano dall'ordinaria amministrazione.

12. L'Assemblea straordinaria, dev'essere convocata entro 30 giorni dall'avviso di convocazione ed è validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti i tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione statutaria.

13. Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà inoltre il voto favorevole di almeno 3/4 dei votanti.

14. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.

15. Nelle deliberazioni del bilancio rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione a cui è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. È formato da un numero variabile da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci, determinato in occasione dell'Assemblea che provvede alla sua elezione. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte

del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e possono essere invitati ad intervenire a scopo consultivo esperti e tecnici anche non soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti. In alternativa il Consigliere decaduto verrà eletto in occasione della prima Assemblea successiva. Il Consigliere subentrante o nuovo eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere decaduto, dev'essere confermato da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

3. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

4. Qualora un componente del Consiglio Direttivo non abbia partecipato a tre sedute consecutive senza valide giustificazioni il Consiglio Direttivo potrà dichiararlo decaduto previa votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

5. Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario (facoltativo) ed un Tesoriere (facoltativo);
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione;
- d) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione e l'importo delle quote o contributi per la realizzazione delle attività dell'Associazione;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f) provvede all'individuazione e attuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale e/o finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali, che l'Associazione potrà eventualmente svolgere;
- g) fissa le date delle assemblee e provvede alla loro convocazione;
- h) conferisce e revoca procure, deleghe e incarichi professionali anche a soggetti non aderenti all'Associazione;
- i) decide e provvede all'espletamento degli adempimenti relativi all'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- j) delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune e provvede alla comunicazione della variazione agli enti di competenza;
- k) predispose il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e l'eventuale bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di decadenza ed esclusione degli associati;
- m) predispose l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea anche con riferimento a norme particolari per lo svolgimento dell'attività operativa dell'Associazione e dei suoi membri;
- n) può proporre modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, da presentare all'Assemblea dei soci;
- o) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, da chi venga designato dai presenti.

7. Il Consiglio Direttivo è di norma convocato dal Presidente senza formalità di rito almeno sette giorni prima della riunione ed è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche quando ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei consiglieri. In quest'ultimo caso la convocazione può essere inviata anche tramite mail o altro mezzo adeguato a darne conoscenza a tutti i consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno per redigere il bilancio/rendiconto consuntivo e l'eventuale bilancio/rendiconto preventivo e per stabilire l'ammontare della quota associativa annuale.
9. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario designato, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche fuori dalla sede associativa, fuori dal territorio dello Stato italiano e/o in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
12. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Art. 13- Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali, pone in essere tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione ivi compresi l'apertura/chiusura di conti correnti bancari e postali, la riscossione dei crediti, la quietanza dei debiti, la richiesta di finanziamenti.
3. Il Presidente predisporre la Relazione annuale sulla situazione organizzativa e sulle attività dell'Associazione che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e viene presentata all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio/rendiconto annuale consuntivo.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anche esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 14- Il Segretario

1. Qualora venga eletto, il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle sue riunioni, si occupa della tenuta dei libri sociali e può assumere il ruolo di tesoriere

che sovrintende alla contabilità, alla riscossione delle quote sociali e provvede alle spese ordinarie dell'Associazione ed a quelle da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 15- Il Tesoriere

1. Qualora venga eletto, il Tesoriere sarà incaricato della gestione della cassa, predisporrà il bilancio/rendiconto consuntivo e l'eventuale bilancio/rendiconto preventivo, riferirà all'Assemblea della gestione economica, che sovrintenderà alla contabilità, alla riscossione delle quote sociali e provvederà alle spese ordinarie dell'Associazione ed a quelle da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci, coordinerà le raccolte di fondi qualora non vi siano dei soci a questo fine incaricati, raccoglierà e controllerà la correttezza dei documenti contabili delle Sedi territoriali e segnalerà al Consiglio Direttivo eventuali anomalie dei suddetti.

Art. 16 Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno l'Assemblea dei Soci. È formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi. L'Organo dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico-finanziario dell'ultimo esercizio in cui sono in carica. Tutti i componenti dell'Organo sono rieleggibili.

2. Nel caso di Organo composto da un Controllore Unico questi deve possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- b) essere iscritto all'Ordine degli Avvocati, oppure all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oppure all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- c) avere la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

4. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo nomina al proprio interno il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i suoi componenti.

6. Se vengono a mancare uno o più Controllori dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci affinché provveda al reintegro dell'organo.

7. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nei limiti massimi previsti dalla legge. Rimane salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.

8. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio o rendiconto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. I membri dell'Organo di Controllo possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

11. L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Delle riunioni dell'Organo deve essere redatto verbale da sottoscrivere da tutti i partecipanti.

12. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

13. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 17- Entrate e patrimonio sociale

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) qualora consentito, da proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali, nel rispetto della normativa vigente;
- g) erogazioni liberali e contributi degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che saranno dalla stessa acquistati a qualsiasi titolo, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale disciplinate dallo Statuto.

4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

5. I versamenti e i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione o radiazione dall'Associazione.

Art. 18- Esercizio Sociale – Bilancio/Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo o, comunque, in caso di eventi o circostanze straordinarie non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata e approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
3. Copia del bilancio o del rendiconto economico-finanziario consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
4. I documenti di bilancio o il rendiconto economico-finanziario sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 19- Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se approvate da almeno i tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente, ad altri Enti del terzo Settore, secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 20- Libri sociali

1. L'Associazione, oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge, dovrà tenere i seguenti libri e registri:
 - a) Libro verbali delle Assemblee;
 - b) Libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - c) Libro dei Soci;
 - d) Libro verbali dell'Organo di Controllo (se nominato).
2. I Libri Sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo tenuto a cura del rispettivo organo.
3. Gli Associati, in assenza di specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo per disciplinare l'esame dei Libri Sociali, possono consultare – nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali – i Libri Sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta al Presidente. In maniera analoga può essere richiesta la consultazione dei Libri degli altri organi dell'Associazione facendone richiesta scritta al Presidente dell'Organo stesso. I verbali degli Organi sociali che contengano dati riservati potranno essere consultati, previa decisione motivata del Consiglio Direttivo, in copia estratta con le parti riservate oscurate.

Articolo 21- Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

L'Associazione e i soci, e dal momento dell'affiliazione ad altri Enti, i soci e i partecipanti affiliati a enti a cui l'Associazione aderisce, a partire dalla loro ammissione all'Associazione o a partire dalla loro adesione alle attività dell'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti degli enti a cui l'Associazione aderisce.

2. I soci e chiunque partecipi alle attività dell'Associazione, si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

3. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci (o partecipanti alle attività dell'Associazione) e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte – in tutti i casi non vietati dalla legge e non attribuiti in via esclusiva alla giurisdizione degli altri enti a cui l'Associazione aderisce – alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente della richiesta di arbitrato.

4. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.

5. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.

6. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume negata.

8. L' inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla espulsione.

Articolo 22- Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente.

2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente dell'organo territorialmente competente dell'ente a cui l'Associazione sia affiliata e a cui il socio o tesserato abbia aderito. Nel caso in cui l'Associazione non sia affiliata ad alcun ente la nomina del Presidente è demandata all'Assemblea dei soci che verrà convocata entro sessanta giorni dalla accertata impossibilità di nomina.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, ex bono et aequo inappellabilmente e senza formalità di procedura.

4. Il lodo dev'essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria dell'Associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 23- Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.